

Codice DB1422

D.D. 17 settembre 2012, n. 2237

**L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA del progetto "Comune di Pietra Marazzi - Realizzazione di argine a protezione del concentrico sulla sponda sinistra del fiume Tanaro" e "Comune di Pietra Marazzi - Realizzazione di argine a protezione del concentrico sulla sponda sinistra del fiume Tanaro - Lotto I", presentato dal Comune di Pietra Marazzi (AL) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di ritenere che il progetto "Comune di Pietra Marazzi – Realizzazione di argine a protezione del concentrico sulla sponda sinistra del fiume Tanaro" e "Comune di Pietra Marazzi – Realizzazione di argine a protezione del concentrico sulla sponda sinistra del fiume Tanaro – Lotto I", presentato dal Comune di Pietra Marazzi, localizzato nel Comune di Pietra Marazzi (AL), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento:

1. In fase di progettazione definitiva, dovrà essere valutata, sulla base di considerazioni di natura idraulica e con analisi costi/benefici, l'effettiva necessità delle previste vasche di accumulo, utilizzando in alternativa sistemi di pompaggio di maggiore potenza.
2. In fase di progettazione definitiva, dovranno essere effettuata un'idonea modellazione idraulica, che tenga conto dell'attuale assetto del corso d'acqua.
3. Viste le soluzioni progettuali adottate, la progettazione definitiva dei lavori dovrà effettuare le verifiche di compatibilità geotecnica dei materiali di cui ci si intende approvvigionare per la realizzazione del rilevato arginale (di natura essenzialmente limosa) con le pendenze di progetto del rilevato stesso, indicate dell'ordine di 30°.
4. Anche in considerazione di quanto evidenziato al precedente punto 3, si ritiene di importanza non trascurabile l'effettuazione dell'inerbimento del rilevato arginale, sebbene in progetto la disponibilità finanziaria relativa al Lotto I non sembri essere assicurata per tale intervento. La rivegetazione ha funzioni antiersive che appaiono fondamentali a fronte della natura geotecnica del materiale impiegato per la costruzione dell'argine.
5. Il proponente dovrà rappresentare e collocare planimetricamente gli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, per la ricostruzione morfologica, il consolidamento e la sistemazione superficiale dei terreni, per il contenimento e la mitigazione dell'impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.), propri della progettazione definitiva, atti a descrivere le opere progettate. Ai fini di una corretta valutazione qualitativa e quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all'analisi prezzi e nel computo metrico del progetto definitivo e negli allegati relativi alla definizione dei piani di manutenzione delle opere previsti ai sensi delle vigenti normative di legge.

6. Nella progettazione definitiva si dovrà prevedere che tutte le attività di sistemazione, drenaggio delle superfici e recupero ambientale, procedano per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piante erbose ecc.) precedentemente accantonato.

7. Si raccomanda che la progettazione definitiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori e relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori. In particolare, al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea.

8. Per le successive procedure di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, dovrà essere fornita alla Soprintendenza medesima esaustiva documentazione fotografica e fotosimulazione delle opere in progetto in riferimento alle principali visuali tutelate dal vincolo "Galassino" esistente sull'area (D.M. del 01/08/1985).

9. Vista la vicinanza di numerosi ricettori abitativi dell'abitato di Pietra Marazzi rispetto alle aree di lavoro, dovrà essere condotto uno studio previsionale di impatto acustico con riferimento alle emissioni in fase di cantiere. Laddove le risultanze di tale studio dovessero mettere in luce la possibile insorgenza di criticità acustiche ai ricettori, dovrà essere condotto uno specifico monitoraggio in fase di cantiere finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi.

10. Prima dell'attivazione degli interventi, dovrà essere effettuata la verifica delle possibili interferenze con i servizi tecnologici del gruppo A2A S.p.A. e dovranno essere contattati i Reparti Operativi della Sede A2A Reti Gas S.p.A. – Area Po – Sede di Piacenza (tel. 0523/384124, fax 0523/313805).

11. Dovrà essere data piena applicazione ed ottemperanza, sia nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, alle misure di mitigazione ambientale contenute nello "Studio di prefattibilità ambientale" allegato al progetto presentato.

12. Poiché l'intervento in progetto interferisce con le aree agricole esistenti, dovrà essere consentito l'accesso ai fondi sia durante la fase di cantiere, sia nella fase di persistenza del rilevato arginale sul territorio.

13. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, coprendoli con teli in juta o procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose. Il terreno di scotico dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli

interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

14. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l'uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali. Nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva; dovranno in ogni caso essere rispettati i disposti della normativa vigente in materia (L.R. 7 aprile 2000, n. 42 e Linee Guida per la gestione delle terre e delle rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

15. Vista la sensibilità ambientale generale dell'area e la vicinanza di ricettori abitativi, dovrà essere posta particolare attenzione alla gestione della fase di cantiere, con l'obiettivo di minimizzare il più possibile gli impatti con particolare riferimento alla dispersione delle polveri in atmosfera, rispetto alla quale si dovranno adottare le più idonee misure gestionali di contenimento durante le lavorazioni.

16. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

17. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Salvatore Martino Femia